

COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 393 del 19-04-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 103

Oggetto:

SISMA 2016 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA LUCATELLI: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI COPAR SRL E TECNO PAVIMARCHE SRL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 190 del 17.05.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento di realizzazione della nuova palestra presso la Scuola "G. Lucatelli" (CUP F29B18000120001) elaborato congiuntamente da progettisti interni e da progettisti esterni all'ente (ciascuno per quanto di propria competenza) come individuati con determinazione n. 314 del 26.04.2018 e il relativo quadro economico ammontante a complessivi € 720.000,00;
- con determinazione n. 584 del 10.07.2018 sono stati aggiornati lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto a seguito di revisione ANAC;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 588 del 10.07.2018 è stata espletata la procedura di gara aperta per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto tramite la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Macerata, Tolentino, Potenza Picena e Porto Recanati;
- con determinazione n. 1227 del 12.10.2018 la CUC sopra citata aggiudicava per conto del Comune di Tolentino l'appalto dei lavori di che trattasi all'Associazione Temporanea di Imprese formata da Crucianelli Rest\Edile srl (Capogruppo) di Tolentino (MC), Tecno Term Impianti srl (Mandante) di Tolentino (MC) e S.C.S. di Saltari Ivo e Contigiani Ermanno snc (Mandante) di Petriolo (MC), avendo offerto un ribasso percentuale indicato in lettere pari a 21,806% sull'importo soggetto a ribasso pari a € 556.614,41, al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi pari a € 19.182,01 e dei costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 2.981,10, entrambi non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo pari ad € 457.402,18 – CIG n. 7563910FFA;
- in data 23.11.2018 con rep. n. 13544 veniva stipulato il contratto registrato a Tolentino il 03.12.2018 al n. 2758/1T;

PRESO ATTO che in data 26.11.2018 si dava seguito alla consegna dei lavori, come da verbale in atti;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25.03.2019 è stata approvata la variante n. 1 al progetto esecutivo per la realizzazione della nuova palestra presso la Scuola "G. Lucatelli" (CUP n. F29B18000120001) predisposta dai tecnici

comunali e dai progettisti incaricati e il quadro economico ammontante a complessivi € 720.000,00;

VISTA la nota ricevuta in data 12.04.2019, con la quale l'impresa Crucianelli Rest\Edile srl, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di che trattasi, chiede l'autorizzazione a subappaltare i lavori di "fornitura e posa di pavimento in materiale vinilico (quota parte)" in categoria OG1 a favore della ditta COPAR SRL, con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 4, per un importo contrattuale di € 14.227,85 di cui € 470,94 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTA la nota ricevuta in data 12.04.2019, con la quale l'impresa Crucianelli Rest\Edile srl, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di che trattasi, chiede l'autorizzazione a subappaltare i lavori di "realizzazione di pavimento in cemento stampato (quota parte)" in categoria OG1 a favore della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, con sede in Montecassiano (MC), Via F.lli Guzzini n. 17, per un importo contrattuale di € 4.194,60 di cui € 138,84 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;

RILEVATO che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. consente l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto nel rispetto dei presupposti di cui al comma 4 e alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del nuovo codice dei contratti pubblici;
3. che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. n. 575/65 s.m.i., ora art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

ACCERTATO che l'importo delle opere da subappaltare è inferiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, tenuto conto di quanto già autorizzato;

ESAMINATA la documentazione in atti e considerato che:

- le ditte subappaltatrici hanno presentato tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti;
- le ditte subappaltatrici sono regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- le ditte subappaltatrici possiedono i requisiti di qualificazione prescritti dal codice e risultano iscritte all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori;
- l'A.T.I. appaltatrice ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con le ditte subappaltatrici, come da documentazione in atti;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta COPAR SRL di Ancona e della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL di Montecassiano (MC);

RITENUTO di poter aderire alle richieste dell'impresa Crucianelli Rest\Edile srl, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di che trattasi, autorizzando i subappalti richiesti a favore della ditta COPAR SRL e della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL;

VISTO il Protocollo di intesa tra ANAC, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 26.10.2016 ad oggetto "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 105 del del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 17.10.2016 n. 189 come convertito e modificato con L. 15.12.2016 n. 229 e s.m.i.;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica della presente determinazione e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE la ditta Crucianelli Rest\Edile srl, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori di "Realizzazione della nuova palestra presso la Scuola "G. Lucatelli"" (CUP F29B18000120001 - CIG n. 7563910FFA) a subappaltare:

- i lavori di "fornitura e posa di pavimento in materiale vinilico (quota parte)" in categoria OG1 a favore della ditta COPAR SRL, con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 4, per un importo contrattuale di € 14.227,85 di cui € 470,94 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;
- i lavori di "realizzazione di pavimento in cemento stampato (quota parte)" in categoria OG1 a favore della ditta TECNO PAVIMARCHE SRL, con sede in Montecassiano (MC), Via F.lli Guzzini n. 17, per un importo contrattuale di € 4.194,60 di cui € 138,84 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al capogruppo dell'A.T.I. Crucianelli Rest/Edile Srl, alle ditte subappaltatrici ed alla direzione lavori;

DI STABILIRE che :

- nei cartelli esposti durante l'attività lavorative di cantiere dovranno essere indicati i nominativi delle ditte subappaltatrici;
- la ditta appaltatrice è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 105 c. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 la ditta subappaltatrice si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla normativa di legge;

DI DARE ATTO inoltre che:

- a norma dell'art. 105 c. 13 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti a raggiungimento del SAL, previa presentazione di fattura di ciascun subappaltatore e previa autorizzazione dell'appaltatore. L'importo della fattura sarà quello dello stato di avanzamento al netto della ritenuta di garanzia;
- l'importo corrispondente al Quadro Tecnico Economico dell'intervento trova copertura al capitolo 1360 sull'impegno n. 398/2018.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

come indicato nell'atto

Tolentino li 19-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **19-04-2019**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 24-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 24-04-2019

F.to IL MESSO COMUNALE